

## Sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali

---

*Alla XXIII Assemblea Generale è stata distribuita una sintesi della legislazione del CIC 1983 relativa ai Consigli Presbiterali. La sintesi non è stata oggetto di delibera dell'Assemblea, ma è stata compilata semplicemente per comodità degli Ordinari diocesani.*

### Art. 1.

In ogni diocesi si costituisca il Consiglio Presbiterale (C.P.), cui spetta coadiuvare il Vescovo nel governo della diocesi (can. 495, § 1).

I Vescovi che hanno più diocesi possono costituire un unico C.P. per tutte le diocesi affidate alle loro cure pastorali.

### Art. 2.

a) Hanno diritto attivo e passivo di elezione al C.P.:

1° tutti i sacerdoti secolari incardinati nella diocesi;

2° i sacerdoti secolari non incardinati nella diocesi e i sacerdoti membri di un istituto religioso o di una società di vita apostolica i quali, dimorando nella diocesi, esercitano in suo favore qualche ufficio (can. 498, § 1).

b) Quanto alla rappresentanza di altri sacerdoti aventi il domicilio o il quasi domicilio in diocesi gli Statuti particolari stabiliscano norme opportune.

### Art. 3.

La composizione dei membri del C.P. sia definita in modo che circa la metà siano eletti liberamente dagli stessi sacerdoti; l'altra metà sia formata dai membri di diritto, in ragione dell'ufficio affidato loro, e da coloro che sono liberamente nominati dal Vescovo (can. 497).

#### Art. 4.

Il modo di eleggere i membri del C.P. dev'essere determinato dagli Statuti particolari, assicurando, per quanto è possibile, un'equa rappresentanza dei diversi ministeri e delle diverse zone della diocesi (can. 499).

Le elezioni sono regolate dalle norme fissate dal can. 119, n. 1°.

#### Art. 5.

Spetta al Vescovo diocesano convocare e presiedere il C.P., e fissare le questioni da trattare, anche accogliendo i suggerimenti dei membri (can. 500, § 1).

#### Art. 6.

Il C.P. ha voto consultivo e, a norma del can. 127, dev'essere ascoltato dal Vescovo nei casi previsti dal diritto universale (cann. 461, § 1; 515, § 2; 531; 536, § 1; 1215, § 2; 1222, § 2; 1263).

Gli Statuti particolari potranno aggiungere altre fattispecie nelle quali è richiesto il voto consultivo, o eventualmente, anche il voto deliberativo del C.P. (can. 500, § 2).

#### Art. 7.

Nel C.P. non siano trattate le questioni riguardanti lo stato delle singole persone fisiche né quelle relative alle nomine, rimozioni e trasferimenti (can. 220).

#### Art. 8.

I membri del C.P. siano designati per un quinquennio, scaduto il quale essi possono essere rieletti (can. 501, § 1).

#### Art. 9.

- a) Quando la sede diventa vacante, il C.P. cessa e i suoi compiti sono svolti dal collegio dei consultori; entro un anno dalla presa di possesso, il Vescovo deve costituire nuovamente il C.P. (can. 501, § 2).
- b) Se il C.P. non adempie il compito affidatogli per il bene della diocesi oppure ne abusa gravemente, il Vescovo diocesano può scioglierlo, ma entro un anno deve costituirlo nuovamente (can. 501, § 3).

Art. 10.

- a) I membri del C.P. hanno il diritto e l'obbligo di partecipare al Sinodo diocesano (can. 463, § 1, n. 4°);
- b) sono altresì invitati ai Concili provinciali, ai quali il C.P. invia due suoi membri designati collegialmente (can. 443, § 5).
- c) Fra i membri del C.P. il Vescovo diocesano nomina liberamente i membri del collegio dei consultori (can. 502, § 1 e 2).
- d) Dal C.P. dev'essere costituito, su proposta del Vescovo, il gruppo di parroci con i quali il Vescovo diocesano tratta della rimozione di un parroco dal suo ufficio (can. 1742, § 1).